

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA


Classe II

Modulo 2

Unità didattica 6

Le Autonomie Locali

Prof. Antonio Maria Berardi



L'ART. 5 DELLA COSTITUZIONE

L'art. 5 della costituzione afferma i due distinti concetti della autonomia locale e del decentramento amministrativo dei servizi dello stato.

Stiamo parlando della organizzazione della pubblica amministrazione che è costituita dal complesso degli organi dello Stato e degli altri enti pubblici cui vengono attribuite le funzioni amministrative per la cura dell'interesse pubblico. La dottrina tradizionale ha sempre distinto una amministrazione diretta costituita dagli organi incardinati nella struttura dello Stato da una amministrazione indiretta costituita da enti pubblici autonomi, tra i quali spiccano i così detti enti territoriali: regioni, province, città metropolitane e comuni.

L'amministrazione diretta si divide in amministrazione centrale, costituita dai ministeri, ed amministrazione periferica, costituita dagli organi decentrati a livello provinciale degli stessi ministeri, come le prefetture, le questure, i provveditorati, le soprintendenze. Si parlava al riguardo di decentramento burocratico.

Si parla invece di decentramento amministrativo, previsto dall'art. 5 della Costituzione, con riferimento alle funzioni svolte dagli enti territoriali.

A seguito delle riforme avviate a partire dagli anni 90 le suddivisioni sopra illustrate hanno valore meramente descrittivo e non sono più pienamente aderenti all'attuale assetto della amministrazione pubblica italiana.

ENTI TERRITORIALI



ENTI TERRITORIALI

Nell'anno 2001 è stata approvata una riforma del titolo V della Costituzione che ha radicalmente modificato la disciplina delle Autonomie Locali, ispirandosi al principio di sussidiarietà, che è così assunto al rango di principio fondamentale del nostro ordinamento.

A seguito della riforma oggi la Repubblica risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Le regioni italiane sono 20.

Con la messa a regime del riordino delle Province avviato dal Governo Monti, portato avanti dal Governo Letta e completato dal governo Renzi con la L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio), le province italiane dovrebbero passare da 110 a 48, 10 delle quali vengono trasformate in città metropolitane.

I comuni sono 8047. Il numero dei comuni è soggetto a continue modificazioni per effetto di frequenti fusioni o scissioni di più comuni.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Attualmente, a seguito della riforma del 2001, la Costituzione indica in quali materie lo Stato ha legislazione esclusiva ed in quali materie ha legislazione concorrente con le regioni, affermando che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

A seguito della riforma del 2001, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.



"È ingiusto rimettere a una maggiore e più alta autorità quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare ... È necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad assemblee minori il disbrigo degli affari e delle cure di minore importanza".

Enciclica "Quadragesimo anno" 1931 papà Pio XI

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

Con la riforma del titolo V della costituzione approvata nell'anno 2001 è stato introdotto nell'articolo 118 il principio di sussidiarietà.

Il principio di sussidiarietà È il principio in base al quale le decisioni devono essere prese dagli enti pubblici più pubblici il più vicino possibile ai cittadini, cioè al livello più basso, e devono essere demandate ai livelli più alti solo nel caso in cui i livelli inferiori non siano in grado di assumere tali decisioni in modo efficiente.

Oltre al principio di sussidiarietà in senso verticale, che è quello descritto, vi è un principio di sussidiarietà in senso orizzontale, che si ha quando lo Stato e gli altri enti pubblici si impegnano a promuovere le iniziative della società civile utili al raggiungimento del bene comune.

Prima che nella costituzione italiana il principio è stato solennemente affermato nei trattati di Maastricht e di Amsterdam, secondo i quali all'Unione Europea possono essere trasferite soltanto quelle competenze che essa è in grado di adempiere in modo più efficiente dei singoli Stati membri.

Il principio di sussidiarietà che trae la sua origine dal pensiero di Aristotele e Tommaso d'Aquino, è uno dei principi cardine della dottrina sociale della Chiesa cattolica.

Esso è stato introdotto nel dibattito contemporaneo dall'enciclica "Quadragesimo anno" emanata il 15 Maggio 1931 da Papa Pio XI.

LA NATURA DEGLI ENTI TERRITORIALI



La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

(Art. 114 della Costituzione)

LA NATURA DEGLI ENTI TERRITORIALI


La dottrina tradizionale ha sempre individuato negli enti territoriali una speciale categoria di enti locali nella quale il territorio oltre ad individuare i limiti della competenza dell'ente rappresenta anche un suo elemento costitutivo.

Gli elementi costitutivi dell'ente territoriale sono quindi il territorio la popolazione e la organizzazione politico amministrativa. A differenza dello Stato gli enti territoriali non sono dotati di sovranità, essi cioè non trovano in se stessi la fonte del proprio potere, ma sono subordinati alla sovranità dello Stato dal quale traggono la giustificazione del proprio potere.

Sebbene subordinati allo Stato essi sono dotati di una autonomia più o meno ampia, cioè ad essi vengono attribuite delle funzioni proprie di tutela degli interessi della popolazione residente che vengono esercitate in autonomia rispetto ai poteri dello Stato. Gli enti territoriali maggiori sono dotati di potestà legislativa concorrente o addirittura esclusiva rispetto a quella dello Stato.

Gli enti territoriali sono anche considerati enti necessari, nel senso che il territorio nazionale è diviso in regioni, queste a loro volta sono suddivise in province, ulteriormente suddivise in comuni. Tale impostazione tradizionale non è più vera perlomeno per quanto riguarda l'organizzazione delle province, infatti a seguito dell'attuale riordino di tali enti locali, alcune province italiane sono state soppresse e sostituite dalle città metropolitane.

Gli enti territoriali sono inoltre dotati di un proprio patrimonio che è distinto da quello dello Stato.



IN ROSSO LE CINQUE REGIONI A STATUTO SPECIALE, IN GRIGIO QUELE A STATUTO ORDINARIO.

LE REGIONI

Le regioni sono gli enti territoriali di più recente istituzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Esse infatti sono state istituite per la prima volta della costituzione repubblicana ed hanno trovato attuazione soltanto a partire dal 1970.

Esse sono gli enti territoriali di maggiori dimensioni e con le più rilevanti funzioni.

Le regioni d'Italia sono 20 esse sono indicate nell'articolo 131 della


a sua volta è costituito dalla province autonome di Trento e Bolzano che sono costituzione.

Cinque di esse, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sono dotate di uno statuto speciale approvato dal parlamento con legge costituzionale e sono dotate di una più ampia autonomia rispetto alle altre.

Il Trentino Alto Adige dotate di potere legislativo analogamente alle regioni.

Le altre 15 regioni, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, hanno uno statuto regionale detto ordinario, che viene approvato con legge regionale.

GLI ORGANI DELLA REGIONE



GLI ORGANI DELLA REGIONE


L'art. 121 della Costituzione stabilisce che sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. I Consigli Regionali, per le regioni a statuto ordinario, sono composti da un minimo di 20 ad un massimo di 80 consiglieri, secondo quanto stabilito dai singoli statuti regionali. I Consigli Regionali, per le regioni a statuto ordinario sono dotati di autonomia statutaria e regolamentare, hanno una propria dotazione di personale ed approvano un proprio bilancio annuale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. È un organo collegiale composto dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori. I membri della giunta sono nominati dal presidente della Regione, il quale li può scegliere sia tra componenti eletti al Consiglio regionale sia tra persone non elette a far parte del Consiglio. La Giunta ha delle funzioni proprie, distinte da quelle attribuite al presidente della Regione e da quelle da questo delegate ai singoli assessori, considerati come vertici degli uffici regionali. Tra quelle di tipo legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio ma, diversamente dal Governo dello Stato, non può sostituirsi al Consiglio regionale, per cui non può produrre né decreti legislativi né decreti-legge.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Il presidente della giunta regionale è al contempo presidente della regione, e come tale è organo monocratico, e presidente della Giunta regionale, e come tale è presidente di un organo collegiale. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato.

L' AUTONOMIA DELLA REGIONE



L' AUTONOMIA DELLA REGIONE

Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:

- autonomia statutaria;
- autonomia legislativa;
- autonomia regolamentare;
- autonomia amministrativa;
- autonomia finanziaria.

Autonomia statutaria - Soltanto le regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto delle regioni a statuto speciale è approvato con legge costituzionale.

Autonomia legislativa - In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano e può essere così ripartita:

- esclusiva dello Stato;
- concorrente (statale e regionale);
- esclusiva delle regioni.

Autonomia regolamentare - L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma. La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato soltanto quando sia a ciò delegata.

Autonomia amministrativa - L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione, essa deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La regione, per il tramite di una legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.


Autonomia finanziaria - L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione per le regioni a statuto ordinario, pertanto le regioni programmano i propri bilanci sulla base delle rimesse statali. A regime le regioni avranno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La regione ha un proprio patrimonio, può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.

Le regioni d'Italia

Regioni	Popolazione	Superficie in Km ²	Capoluogo	Statuto
Valle d'Aosta	128.591	3.263	Aosta	Speciale
Piemonte	4.436.798	25.402	Torino	Ordinario
Lombardia	9.973.397	23.863	Milano	Ordinario
Liguria	1.591.939	5.421	Genova	Ordinario
Veneto	4.926.818	18.391	Venezia	Ordinario
Trentino-Alto Adige	1.051.951	13.607	Trento	Speciale
Friuli-Venezia Giulia	1.229.363	7.855	Trieste	Speciale
Emilia-Romagna	4.446.354	22.456	Bologna	Ordinario
Toscana	3.750.511	22.990	Firenze	Ordinario
Marche	1.553.138	9.366	Ancona	Ordinario
Umbria	896.742	8.456	Perugia	Ordinario
Lazio	5.870.451	17.208	Roma	Ordinario
Abruzzo	1.333.939	10.795	L'Aquila	Ordinario
Molise	314.725	4.433	Campobasso	Ordinario
Campania	5.869.965	13.590	Napoli	Ordinario
Puglia	4.090.266	19.371	Bari	Ordinario
Basilicata	578.391	9.995	Potenza	Ordinario
Calabria	1.980.533	15.081	Catanzaro	Ordinario
Sicilia	5.094.937	25.703	Palermo	Speciale
Sardegna	1.663.859	24.089	Cagliari	Speciale
Totale	60.782.668	301.335		



Il nuovo ordinamento delle provincie



Le provincie sono enti autonomi previsti dalla Costituzione (art. 114). È in atto nel paese un dibattito sulla opportunità di decretarne la soppressione. Nel frattempo, in attesa di una legge costituzionale in tal senso, esse hanno subito un profondo riordino che le ha declassate ad enti di secondo livelli. Gli organi della provincia, oggi eletti da consiglieri comunali e sindaci, non possono più dirsi espressione della sovranità popolare.

Il nuovo ordinamento delle provincie

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Delrio) contenente disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni definisce le provincie enti territoriali di area vasta (?!).

Secondo le nuove disposizioni Sono organi delle provincie di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:

- il presidente della provincia;
- il consiglio provinciale;
- l'assemblea dei sindaci.

Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni.

Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci.

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero variabile di consiglieri (da 16 a 10) in relazione al numero degli abitanti della provincia ed è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia.

L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto.

LE NUOVE FUNZIONI DELLE PROVINCE



LE NUOVE FUNZIONI DELLE PROVINCE

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha attribuito alle province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono attribuite le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono attribuire alle province funzioni ulteriori rispetto a quelle previste, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Con la messa a regime del riordino delle Province avviato dal Governo Monti, portato avanti dal Governo Letta e completato dal governo Renzi, con la L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio) le provincie italiane dovrebbero passare da 110 a 48 , 10 delle quali vengono trasformate in città metropolitane.


Regioni	Province confermate	Province soppresse e accorpate
Abruzzo	L'Aquila, Chieti	Pescara, Teramo.
Basilicata	Potenza	Matera.
Calabria	Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro;	Crotone, Vibo Valentia.
Campania	Napoli, Salerno, Caserta, Avellino;	Benevento.
Emilia Romagna	Bologna, Ferrara, Modena, Parma;	Forlì - Cesena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Friuli Venezia Giulia	Trieste, Udine;	Pordenone, Gorizia.
Lazio	Roma, Frosinone;	Latina, Rieti, Viterbo.
Liguria	Genova, La Spezia;	Imperia, Savona.
Lombardia	Bergamo, Brescia, Milano, Pavia;	Brianza, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Sondrio, Varese.
Marche	Ancona, Pesaro e Urbino;	Ascoli Piceno, Macerata, Fermo.
Molise	Campobasso	Isernia.
Piemonte	Alessandria, Cuneo, Torino;	Asti, Biella, Novara, Verbanò - Cusio, Vercelli.
Puglia	Bari, Foggia, Lecce;	Taranto, Brindisi, Barletta - Andria.
Sardegna	Cagliari;	Olbia - Tempio, Medio, Ogliastra, Carbonia, Sassari, Nuoro, Oristano.
Sicilia	Palermo, Agrigento, Catania, Messina;	Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Toscana	Firenze;	Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Pisa, Livorno.
Veneto	Venezia, Verona, Vicenza;	Belluno, Rovigo, Padova, Treviso.
Umbria	Perugia, Terni;	
Trentino Alto Adige	Trento, Bolzano;	
Valle d'Aosta	Aosta;	

LE CITTÀ METROPOLITANE


- | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 1. Roma | 2. Torino | 3. Milano | 4. Venezia | 5. Genova |
| 6. Bologna | 7. Firenze | 8. Bari | 9. Napoli | 10. Reggio Calabria |

Le Province d'Italia prima del riordino

1	Agrigento	38	Frosinone	75	Pordenone
2	Alessandria	39	Genova	76	Potenza
3	Ancona	40	Gorizia	77	Prato
4	Aosta	41	Grosseto	78	Ragusa
5	Arezzo	42	Imperia	79	Ravenna
6	Ascoli Piceno	43	Isernia	80	Reggio Calabria
7	Asti	44	La Spezia	81	Reggio Emilia
8	Avellino	45	L'Aquila	82	Rieti
9	Bari	46	Latina	83	Rimini
10	Barletta-Andria-Trani	47	Lecce	84	Roma
11	Belluno	48	Lecco	85	Rovigo
12	Benevento	59	Livorno	86	Salerno
13	Bergamo	50	Lodi	87	Medio Camp.
14	Biella	51	Lucca	88	Sassari
15	Bologna	52	Macerata	89	Savona
16	Bolzano	53	Mantova	90	Siena
17	Brescia	54	Massa-Carrara	91	Siracusa
18	Brindisi	55	Matera	92	Sondrio
19	Cagliari	56	Messina	93	Taranto
20	Caltanissetta	57	Milano	94	Teramo
21	Campobasso	58	Modena	95	Terni
22	Carbonia-Iglesias	59	Monza Brianza	96	Torino
23	Caserta	60	Napoli	97	Ogliastra
24	Catania	61	Novara	98	Trapani
25	Catanzaro	62	Nuoro	99	Trento
26	Chieti	63	Olbia-Tempio	100	Treviso
27	Como	64	Oristano	101	Trieste
28	Cosenza	65	Padova	102	Udine
29	Cremona	66	Palermo	103	Varese
30	Crotone	67	Parma	104	Venezia
31	Cuneo	68	Pavia	105	Verbanio- Cusio
32	Enna	69	Perugia	106	Vercelli
33	Fermo	70	Pesaro-Urbino	107	Verona
34	Ferrara	71	Pescara	108	Vibo Valentia
35	Firenze	72	Piacenza	109	Vicenza
36	Foggia	73	Pisa	110	Viterbo
37	Forlì-Cesena	74	Pistoia		



Le città metropolitane



In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha istituito e disciplinato, in aggiunta a Roma, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il territorio della città metropolitana coincide con quello delle province omonime.

LE CITTÀ METROPOLITANE

Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9.


Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero variabile di consiglieri (da 14 a 24) secondo la popolazione dell'ente.

Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.

IL COMUNE



Al 30 gennaio 2015 i comuni italiani erano 8047 (Fonte ISTAT), il loro numero è in costante calo a seguito di numerose aggregazioni spontanee che si stanno verificando nel corso degli anni.

IL COMUNE

Il comune è l'ente territoriale di base della Repubblica italiana, Infatti l'intero territorio nazionale è suddiviso in comuni autonomi ed indipendenti. Il Comune è anche l'istituzione pubblica più antica d'Italia, esso infatti affonda la sua origine nella tradizione medioevale. Il comune è un ente territoriale disciplinato dall'art. 114 della costituzione. Organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.


Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente. Esso è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri da 12 a 60, in proporzione alla popolazione del comune.

Il consiglio ha competenze specifiche esattamente individuate dalla legge che riguardano essenzialmente lo statuto dell'ente, la definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'ente.

La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta è competente a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni del Comune che la legge non attribuisca espressamente al sindaco o al consiglio comunale.

Il sindaco è l'organo monocratico posto a capo del governo del Comune. Con la L. n. 81 del 15 marzo 1993 è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e la nomina dei componenti della giunta comunale da parte dello stesso, mentre in precedenza il sindaco e la giunta venivano eletti dal consiglio comunale.

Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica cinque anni, non è possibile ricoprire per più di due mandati consecutivi la carica di sindaco.



LE FUNZIONI DEL SINDACO

Il sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile della sua amministrazione. Il sindaco è l'organo dello Stato più vicino ai bisogni dei cittadini, con il quale gli stessi sono abituati a rapportarsi, soprattutto nelle piccole realtà municipali.

Il sindaco nomina i componenti della giunta, chiamati assessori e la presiede. Nei comuni più piccoli presiede anche il consiglio comunale. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. Svolge anche funzioni di autorità sanitaria locale, nel cui ambito può emanare ordinanze contingibili ed urgenti. Il sindaco nomina il segretario comunale che è il dirigente apicale dell'amministrazione del Comune.

Il sindaco oltreché organo del Comune e anche organo locale dello Stato, quando agisce in tale veste viene anche definito ufficiale del governo.

Nelle funzioni di ufficiale del sindaco sovrintende:

alla tenuta dei registri di stato civile (è ufficiale dello stato civile) e di popolazione (è ufficiale dell'anagrafe) e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale (presiede la commissione elettorale), di leva militare e di statistica;

alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Inoltre il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato; è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo; è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Diapositiva n. 1 - Modulo 2 - U.D. 6 - Le Autonomie Locali

Diapositiva n. 2 - L'art. 5 della Costituzione

Diapositiva n. 3 - Gli Enti territoriali

Diapositiva n. 4 - Il principio di sussidiarietà

Diapositiva n. 5 - La natura degli enti territoriali

Diapositiva n. 6 - Le Regioni

Diapositiva n. 7 - Gli organi delle Regioni

Diapositiva n. 8 - L'autonomia delle Regioni

Diapositiva n. 9 - Elenco delle Regioni d'Italia

Diapositiva n.10 - Il nuovo ordinamento delle Provincie

Diapositiva n. 11 - Le nuove funzioni delle Province

Diapositiva n. 12 - Il riordino delle Province

Diapositiva n. 13 - Le Province italiane prima del riordino

Diapositiva n. 14 - Le città metropolitane

Diapositiva n. 15 - Il Comune

Diapositiva n. 16 - Le funzioni del Sindaco

Diapositiva n. 17 - Indice

Diapositiva n. 18 - Indice